



**Verbale della riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
dell'Associazione "Samudra insieme" onlus.**

Alle ore 10:30 del giorno 30 marzo 2021 in videoconferenza

(<http://meet.google.com>), come riportato nella convocazione del
16/03/2021, prot.-007-2021 si è riunita l'Assemblea Straordinaria
dei Soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la
prima convocazione indetta per il giorno 29/03/2021 alle ore
6:30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica e adeguamento Statuto alla Riforma del Terzo
Settore e atti conseguenti
2. Varie ed eventuali.

Il Presiede la riunione il Presidente dell'Associazione Frova
Antonio e chiama a fungere da Segretario della riunione il sig.
Radaelli Maurizio, che accetta.

Il Presidente ed il Segretario procedono alla conta dei presenti.

Risultano presenti di persona: Giovenzana Carlo (Consigliere),
Boffi Valeria, Frova Antonio (Consigliere), Radaelli Maurizio
(Consigliere), Piazza Maria Pia, Avogadro Marco (Consigliere),
Lomuto Donatella; e per delega: Codolini Mario (delega Boffi
Valeria), Dal Santo Luciana (delega Boffi Valeria), Dall'Occo
Sandro (delega Boffi Valeria), Frova Valentina (delega Piazza
Maria Pia), Mencarelli Giorgio (delega Piazza Maria Pia), Druda
Patrizia (delega Piazza Maria Pia), Avogadro Giovanna (delega
Lomuto Donatella), Frova Francesco (delega Lomuto Donatella).

Su n° 18 Soci aventi diritto al voto, risultano presenti n° 7 Soci di

persona e n° 8 Soci per delega, per un totale di n° 15 Soci, **mentre per n° 2 Soci** (Montalbano Giuseppina e Faeti Luigi) la delega non è ritenuta valida in quanto intestata ad un Consigliere.

Prima dell'inizio della discussione dei punti all'OdG il Presidente verifica e dà atto che:

- tutti i partecipanti sono stati identificati;
- agli stessi è consentito tramite la piattaforma citata, di seguire la discussione e intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di prendere visione dei documenti esibiti nel corso della trattazione.

Il Presidente, preso atto delle presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.

In merito al 1° punto all'OdG il Presidente comunica che in relazione alla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) l'Associazione "Samudra insieme onlus", già ODV (Organizzazione di Volontariato) iscritta nel relativo Registro regionale, ha deciso di adeguare il proprio Statuto a quanto richiesto dalla Riforma, valutando di iscriversi nella sezione APS (Associazione di Promozione Sociale) di cui alla lett. b), co. 1 dell'art. 46 del Codice del Terzo Settore (RUNTS), mantenendo invariata la propria natura giuridica associativa.

Il Presidente dà quindi lettura di ciascuno dei 25 Articoli di cui è composto il nuovo Statuto. Dopo ampia discussione, non essendoci altri interventi il Presidente chiede all'Assemblea di

pronunciarsi in merito all'approvazione dello Statuto.



L'assemblea, all'unanimità dei presenti

- approva gli articoli che compongono lo Statuto e lo stesso per intero il quale diventa parte integrante del presente verbale;
- conferisce, inoltre, mandato al Presidente di procedere ad ogni altro atto conseguente e necessario al passaggio di sezione nei Registri vigenti ed alle altre determinazioni che si dovessero eventualmente rendere necessarie per completare la transizione dall'attuale Registro al prossimo RUNTS.

Più nulla da deliberare, alle ore 12, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

Frova Antonio

Il Segretario

Radaelli Maurizio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SAMUDRA INSIEME APS

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. È costituita un'Associazione non riconosciuta denominata "**Samudra Insieme**", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monza. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposito registro è fatto obbligo per la stessa di utilizzare l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale. La denominazione, pertanto, "**Samudra Insieme - Associazione di promozione sociale**" e, in breve, "**Samudra Insieme - APS**".
2. L'Associazione utilizzerà l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione pertanto intende perseguire, senza scopo di lucro, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare intende rivolgersi alle famiglie, in prevalenza di persone post-comatose mediante attività di sostegno e accompagnamento nonché porre in essere un'azione di sollecitazione e di intervento nei confronti del settore pubblico, del privato accreditato e del privato, individuati quali interlocutori istituzionali.
3. A tal fine, l'Associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (...);
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (...);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
4. Per il perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, l'Associazione pone in essere le seguenti attività:
- accoglienza e orientamento a servizi e strutture pubbliche e private specializzati nell'assistenza di persone in condizione di accertate disabilità neuromotorie, psicomotorie e psichiche, in esiti di grave cerebrolesione acquisita (disordini della coscienza e altre patologie legate alle gea) e loro familiari/caregiver;
 - consulenze psicologiche, sociosanitarie (sociali) e legali individuali e di gruppo rivolte a familiari, caregivers, persone con disabilità acquisita e operatori socio-sanitari;
 - promozione dell'inserimento e dell'inclusione sociale di persone con disabilità acquisita favorendo il miglioramento delle loro condizioni di vita;
 - progetti di sollievo e affiancamento di personale qualificato a famiglie con persone con disabilità acquisita;
 - creazione e realizzazione di percorsi individuali e di gruppo di sostegno psicologico, valutazioni neuropsicologiche, consulenze mediche e sanitarie (individuali e di gruppo), interventi assistenziali, rivolti a familiari, caregivers, persone con disabilità;
 - creazione di una rete di contatti con strutture territoriali e professionisti socio-sanitari per la gestione condivisa dei pazienti;
 - promozione e sensibilizzazione dell'integrazione sociale dei soggetti con svantaggio psicofisico;
 - promozione e realizzazione di incontri e percorsi di formazione e sensibilizzazione inerenti le tematiche trattate dall'associazione rivolti a differenti fasce di età della popolazione (bambini, adolescenti, giovani adulti, adulti, anziani), operatori socio-sanitari, professionisti e in generale a coloro che all'interno dell'associazione svolgono, anche a titolo di volontariato, attività di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria;
 - partecipazione a ricerche con enti pubblici e privati, convenzioni con Università per la realizzazione di ricerche inerenti le tematiche trattate dall'Associazione;
 - sostegno economico e creazione di interventi a favore di soggetti e famiglie svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari in relazione alle tematiche proprie dei soggetti portatori di disabilità acquisita;
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
5. L'Associazione potrà eventualmente svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso e individuate dal Consiglio direttivo, con individuazione anche nei documenti di bilancio.
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del

Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nelle altre modalità previste e consentite dalle disposizioni di legge.

7. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali potrà stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati nazionali ed internazionali.

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono, altresì, essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Esso decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. L'associato viene, inoltre, iscritto nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno:
 - a) il diritto di partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) il diritto di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) il diritto di frequentare gli eventuali locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso
 - d) il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - e) ogni altro diritto ad essi riconosciuto dalla legge o dal presente statuto.
3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali tutelando, altresì, il buon nome della stessa;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo
5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - recesso;
 - decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - esclusione;
 - scioglimento, se trattasi di ente associato.
2. Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è regolato secondo quanto previsto dall'art. 24, c. 2 del cod. civ.
3. La decadenza dalla qualità di associato avviene per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo, prima di tale



scadenza sollecita l'associato a regolarizzare il pagamento della quota concedendo un termine congruo per poter provvedere e avvisandolo che trascorso il termine indicato decadrà da tale qualifica. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

4. L'associato può essere escluso dall'Associazione, con apposito provvedimento del Consiglio direttivo, per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare tutti i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.



Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente ed il vice-Presidente;
 - d) l'organo di controllo, se nominato o previsto per legge.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese salvo che per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto; si procede comunque a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta di almeno un decimo (1/10) degli associati.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione e firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.



Art. 12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, ove presente per legge o nominato;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, ove presente per legge o nominato;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione dell'aspirante associato e di esclusione dall'Associazione dell'associato emessi dal Consiglio;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed al suo scioglimento.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Il Consiglio nella prima riunione di insediamento



- nomina, a maggioranza dei suoi componenti e al proprio interno, il Presidente, il vice-Presidente, e, se lo ritiene opportuno, il Segretario ed il Tesoriere.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
 4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo:

regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si potrà procedere mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dallo stesso con deliberazione presa a maggioranza.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- e) nominare, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, il vice-Presidente e, se ritenuto, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, più in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali e al corretto funzionamento dell'Associazione, che non siano riservati all'Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento del numero dei non eletti o di assenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o il vice-Presidente, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.



2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19 - L'organo di controllo e la revisione legale dei conti

1. L'organo di controllo qualora nominato, o previsto per legge nei casi di cui al co. 2 dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea non necessariamente fra gli associati, rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. I compiti dell'organo di controllo sono individuati nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale viene trascritto in apposito libro e conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il componente resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
6. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al verificarsi dei casi previsti dall'art. 31, co.1 del Codice del Terzo settore, l'associazione deve nominare un revisore o una società di revisione legale. L'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove il componente dello stesso sia iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente co. 7, chi esercita la revisione legale, qualora nominato o previsto per legge, rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.20 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo



- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 2. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.21 - Risorse economiche

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex artt. 5 e 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.22 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione. Il bilancio approvato dall'Assemblea dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ciascun anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 4. Al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio sociale, di depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

